

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 DICEMBRE 2021, N. 2194

Approvazione schema di convenzione tra Regione Emilia-Romagna e Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo di programma quadro fra RER e Unioncamere ER 2021/2025 e delle linee di finanziamento e misure di sostegno a favore di categorie di imprese in difficoltà a causa della emergenza sanitaria da COVID-19 di cui agli artt. 2 e 26 del DL 41/2021 convertito con L. 69/2021 - Impegno di spesa 2

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 DICEMBRE 2021, N. 2280

Disposizioni in merito all'attuazione del Codice Identificativo di Riferimento (CIR) di cui all'art. 35-bis della L.R. n. 16/2004 e s.m.i. 36

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 DICEMBRE 2021, N. 2194

Approvazione schema di convenzione tra Regione Emilia-Romagna e Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo di programma quadro fra RER e Unioncamere ER 2021/2025 e delle linee di finanziamento e misure di sostegno a favore di categorie di imprese in difficoltà a causa della emergenza sanitaria da COVID-19 di cui agli artt. 2 e 26 del DL 41/2021 convertito con L. 69/2021 - Impegno di spesa

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la L.R. 3/99, in particolare gli artt. 73, 74 e 77;

- l'art. 58 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, il quale recita: "La Regione riconosce la funzione delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Nel rispetto delle reciproche autonomie e nell'ambito delle proprie competenze, l'Assemblea legislativa promuove la collaborazione e la cooperazione della Regione e degli altri Enti territoriali con le Camere di Commercio e i propri rapporti con esse, per la promozione dello sviluppo economico";

- l'art. 15 della Legge n. 241/90 e s.m. e i.;

Visti:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonché i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri contenenti i provvedimenti urgenti per la gestione dell'emergenza;

- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- l'Ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna del 23 febbraio 2020, avente ad oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19;

- i successivi decreti del Consiglio dei ministri del 29 luglio e del 7 ottobre 2020, con i quali si è rispettivamente prorogato lo stato di emergenza al 15 ottobre 2020 e al 31 gennaio 2021;

- la Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza al 30.4.2021;

- il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 che ha prorogato, al 30 aprile 2021, il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020;

- il Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti, altresì:

- il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2021, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- il DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici;

- il DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";

- il DECRETO-LEGGE 8 ottobre 2021, n. 139, recante " **Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali** "

- il DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali";

Preso atto che per fronteggiare la situazione emergenziale con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ed Ordinanze del Presidente della Regione sono state adottate, per tutta la durata della crisi pandemica, misure di sorveglianza sanitaria per contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusa COVID-19 che hanno disposto la sospensione o limitazione di attività economiche e sociali e limitazione della circolazione;

Constatato che le restrizioni sopra richiamate hanno prodotto effetti diretti ed indiretti profondamenti negativi sul sistema economico gravando, in modo particolare, su settori che hanno subito direttamente limitazioni all'esercizio dell'attività, continuative o con intermittenza periodica;

Richiamata la propria deliberazione n. 1841 del 7/12/2020 concernente: "Approvazione Accordo di programma quadro fra la Regione Emilia-Romagna e Unioncamere Emilia-Romagna 2021-25 per lo sviluppo economico del territorio regionale", ed in particolare l'art. 10 che stabilisce che la Regione Emilia-Romagna e Unioncamere Emilia-Romagna possano collaborare per sostenere l'attuazione di misure volte a ridurre l'impatto sui conti delle imprese delle misure rese necessarie dalla pandemia e per favorire il sostegno alla ripresa dell'attività aziendale e degli investimenti;

Atteso che in ossequio all'Accordo sopra menzionato, la Regione Emilia-Romagna e Unioncamere Emilia-Romagna, hanno convenuto di attuare, tramite il sistema camerale, bandi per il sostegno a numerose categorie di attività economiche in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19 con specifiche convenzioni approvate rispettivamente con:

- Deliberazione di Giunta n. 1967 del 21/12/2020 "EMERGENZA COVID-19 - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE

PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 10 DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO FRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA 2021/2025 E DELLO SCHEMA DI BANDO PER IL SOSTEGNO AI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (BAR, RISTORANTI E SIMILARI) DELL'EMILIA-ROMAGNA - IMPEGNO DI SPESA”;

- Delibera di Giunta regionale n. 531 del 19/4/2021 recante “APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART.15 L.241/90 E SS.MM.II. E DELL'ART. 10 DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO 2021/2025 FRA REGIONE E UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA E DELLE "MISURE DI SOSTEGNO E PARAMETRI NECESSARI ALLA DETERMINAZIONE DEL RISTORO ECONOMICO PER LE SINGOLE CATEGORIE", PER L'ATTUAZIONE DI ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DI CATEGORIE DI IMPRESE IN DIFFICOLTÀ A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 (ART.5, L.R.2/2021; ART. 27 D.L.41/2021). IMPEGNO DI SPESA”;

Considerato che l'interazione sviluppata per il coordinamento dei suddetti bandi si è dimostrata particolarmente efficace ed efficiente e, pertanto, si ritiene opportuno proseguire il percorso collaborativo intrapreso, anche per la gestione dei nuovi strumenti di sostegno alle imprese oggetto del presente atto;

Richiamato il DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69;

Dato atto che:

- il suddetto Decreto Legge all'art. 2, comma 2, lettera c) ha disposto, per l'anno 2021, uno stanziamento di 230 milioni di euro, da assegnare alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici;

- con decreto legge 73/2021 all'art. 3 le predette risorse sono state aumentate di ulteriori 100 milioni di euro;

- le risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna per i contributi di cui all'art. 2 comma 2 lett c) in favore delle imprese dei comprensori sciistici, in base al riparto previsto del Fondo nazionale, ammontano complessivamente per l'anno 2021 ad **€ 6.029.292,00**;

Atteso che il DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 all'Art. 2, comma 2, lettera c) dispone, altresì, che:

“(…omissis…) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire i comprensori sciistici e i comuni al loro interno ubicati.”

Ritenuto necessario procedere alla individuazione dei comprensori sciistici, come già comunicati al Ministero, in ossequio alle disposizioni di cui al punto precedente, come da ALLEGATO A), parte integrante e sostanziale del presente atto, denominato: “Elenco dei comprensori sciistici Regione Emilia-Romagna in attuazione dell'art 2, comma 2 lett. c) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (come convertito con Legge 21 maggio 2021, n. 69)”;

Atteso che i Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, aggregati alla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della Provincia di Rimini, in attuazione della LEGGE 28 maggio 2021, n. 84,

per l'accesso ai ristori di cui all'art. 2 del DL 41/2021, sopra richiamati, saranno ricompresi nella misura afferente le imprese dei comprensori sciistici gestita dalla Regione Marche, in base all'art. 5 comma 2 dell'Intesa con la Regione Marche approvata con DGR 1964/2021 e non potranno pertanto accedere ai ristori di cui al presente atto;

Dato inoltre atto che:

- il DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, all'art. 26, comma 1, ha disposto, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo di 220 milioni di euro da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, stabilendo altresì che una quota del fondo, non inferiore a 20 milioni di euro, sia destinata a sostenere le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218;

- l'art. 8, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ha previsto che *«il Fondo di cui all'art. 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 20 milioni di euro destinati ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici»*;

- in base al riparto approvato, previa Intesa Stato-Regioni, con DPCM 30 giugno 2021 le risorse complessive afferenti il Fondo di cui all'art. 26 sopra citato assegnate alla Regione Emilia-Romagna per l'anno 2021 ammontano complessivamente ad **€ 24.584.013,16**, fermo restando che una quota pari ad **€ 1.446.118,42** è destinata al sostegno delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ed una quota pari ad **€ 1.446.118,42** è destinata ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;

- l'art. 7 comma 6-quinquies del DL 73/2021 ha infine disposto che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per cui è incrementata di 10 milioni la quota del fondo destinata al sostegno delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti;

- in base al riparto delle risorse integrative di cui al citato art. 7 DL 73/2021, approvato con Intesa Stato-Regioni, la quota integrativa da assegnare alla Regione Emilia-Romagna per il sostegno delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ammonta per l'anno 2021 ad **€ 723.059,21** e che pertanto in esito ad approvazione del decreto di assegnazione di tali risorse, le risorse complessive per l'anno 2021 per il sostegno a questa categoria di imprese ammonterà complessivamente ad **€ 2.169.177,63**;

Dato atto che in attuazione dell'art. 26 D.L. 22 marzo 2021, n.41, con DGR n. 1892 del 15/11/2021 è stato approvato l'“Avviso pubblico per la concessione di “bonus una tantum” ai live club e agli operatori di produzione di teatro per ragazzi a seguito dell'emergenza sanitaria covid-19” con un plafond di risorse pari ad **€ 300.000,00**;

Considerato che si rende necessario definire modalità operative di assegnazione ed erogazione delle risorse sopra richiamate per quanto non ancora definite, pari complessivamente ad **€ 30.313.305,16**, di cui **€ 6.029.292,00** in attuazione dell'art. 2 del DL 41/2021 ed **€ 24.284.013,16** in attuazione dell'art. 26 del

medesimo decreto;

Atteso, pertanto, che la Regione Emilia-Romagna, ha identificato:

- le categorie di imprese beneficiarie delle risorse, secondo le disposizioni cui agli artt. 2 e 26 del DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, le linee di finanziamento suddivise per gli articoli applicativi del citato Decreto, le specifiche misure per ogni categoria, i parametri necessari alla determinazione del ristoro economico per le singole categorie;

- le condizioni ed i parametri richiamati al punto precedente sono contenute nelle “Linee di finanziamento, misure di sostegno e parametri necessari alla determinazione del ristoro economico per le singole categorie”, Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che

- l’art. 15 delle L.n. 241/90 e s.m.i., sopra richiamato, come norma di principio che sostiene il presente atto di concerto con l’art.10 dell’Accordo di Programma sopra indicato, consente di disciplinare lo svolgimento della collaborazione fra Regione Emilia-Romagna e Unioncamere per il raggiungimento dell’obiettivo comune sancito dall’intesa sottoscritta fra gli Enti;

- Unioncamere Emilia-Romagna mette a disposizione le proprie strutture e, quale ente intermedio, può agire anche per il tramite delle Camere di Commercio territorialmente competenti;

- Regione Emilia-Romagna e Unioncamere, hanno concordato che il sistema camerale procederà con proprio personale ed avvalendosi delle proprie strutture a definire, approvare e gestire i bandi per l’erogazione dei contributi alle imprese, quale ristoro economico a fronte delle difficoltà economiche derivanti dalla emergenza da covid-19, nel rispetto di quanto definito nelle “Linee di finanziamento, misure di sostegno e parametri necessari alla determinazione del ristoro economico per le singole categorie”, Allegato 1), sopra citato;

Ritenuto di riconoscere a Unioncamere un importo determinato forfettariamente in € 148.300,00, come da nota registrata al PG n. 1126488 del 6/12/2021, per la copertura dei costi vivi sostenuti da Unioncamere per l’intero ciclo di gestione dei bandi, ed in particolare per:

- messa a disposizione dell’utilizzo integrato sia della piattaforma di front-end, denominata ReStart, per tutte le domande provenienti dalle imprese richiedenti, sia del sistema di back-office “AGEF”;

- preparazione e definizione dei dettagli dei Bandi, la configurazione dei Bandi e delle Misure in esso contenute sulle piattaforme ReStart e AGEF, l’assistenza all’utenza per l’utilizzo della piattaforma ReStart;

- il supporto all’automazione per l’ottimizzazione dei tempi della fase istruttoria;

- l’erogazione dei contributi tramite IConto.

Richiamato l’art. 1 dell’Accordo di Programma Quadro sopra citato che stabilisce che l’attuazione delle azioni previste dal medesimo accordo possa avvenire anche attraverso apposite convenzioni;

Considerato che relativamente al bando sopracitato, la gestione delle fasi istruttorie, di approvazione delle candidature, concessione e gestione dei contributi e di liquidazione saranno a carico di Unioncamere Emilia-Romagna;

Ritenuto pertanto di approvare:

- l’**ALLEGATO A**), denominato: “Elenco dei comprensori sciistici Regione Emilia-Romagna in attuazione dell’art 2, comma 2 lett. c) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (come convertito con Legge 21 maggio 2021, n. 69)”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e del documento di cui al punto successivo (Allegato 1);

- le categorie di imprese beneficiarie delle risorse secondo le disposizioni cui agli artt. 2 e 26 del DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, secondo le indicazioni contenute nelle “Linee di finanziamento, misure di sostegno e parametri necessari alla determinazione del ristoro economico per le singole categorie”, Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e della convenzione di cui al punto successivo (Allegato 2);

- lo schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e l’Unione delle Camere di Commercio dell’Emilia-Romagna in attuazione dell’art. 10 dell’accordo di programma quadro fra Regione Emilia-Romagna e Unioncamere Emilia-Romagna 2021-25, di cui all’**Allegato 2**), parte integrante e sostanziale del presente atto;

- il trasferimento delle risorse della Regione Emilia-Romagna necessarie a dare copertura al succitato bando, pari complessivamente ad euro € **30.313.305,16**, al Fondo Unico costituito dalle Camere di Commercio, Industria e Artigianato dell’Emilia-Romagna presso l’Unione delle Camere di Commercio dell’Emilia-Romagna, dando atto che la stessa è pertanto individuata come soggetto gestore delle risorse regionali che saranno conferite per l’attuazione della convenzione in parola;

- il trasferimento al predetto Fondo Unico di € 148.300,00, importo determinato forfettariamente per la copertura dei costi vivi sostenuti da Unioncamere per l’intero ciclo di gestione dei bandi, come sopra meglio specificati;

Di dare atto, altresì, che la Regione si impegna a trasferire gli ulteriori € **723.059,21** di cui all’art. 7 comma 6-quinquies del DI 73/2021, in seguito alla formale assegnazione alla Regione Emilia-Romagna con Decreto statale e alla relativa iscrizione sul bilancio di previsione regionale;

Dato atto che la convenzione di cui all’Allegato 2), all’art. 3, stabilisce che la Regione Emilia-Romagna trasferirà le risorse di cui al presente atto secondo le seguenti modalità:

“Tali risorse saranno conferite al Fondo Unico costituito presso Unioncamere, gestore dello stesso e conferite con le seguenti modalità:

- il 10% sarà trasferito ad Unioncamere entro la data di chiusura del primo bando;

- il 60% sarà trasferito ad Unioncamere alla chiusura dell’ultimo bando;

- il saldo corrispondente al 30% sarà trasferito entro 15 giorni dalla data del provvedimento della Regione, di cui al precedente art. 2 lett. f, di determinazione definitiva dei contributi riconosciuti alle imprese, misura per misura.”;

Dato atto, altresì che la convenzione di cui all’Allegato 2), all’art. 3, stabilisce che la Regione Emilia-Romagna trasferirà per la copertura dei costi vivi sopra richiamati, secondo le seguenti modalità:

“Tali risorse, pari a € 148.300,00, per la copertura dei costi vivi sopra richiamati, saranno conferite con le seguenti modalità:

- il 10% sarà trasferito ad Unioncamere entro la data di chiu-

sura del primo bando;

- il 60% sarà trasferito ad Unioncamere alla chiusura dell'ultimo bando;

- il saldo corrispondente al 30% sarà trasferito entro 15 giorni dalla data del provvedimento della Regione, di cui al precedente art. 2 lett. f, di determinazione definitiva dei contributi riconosciuti alle imprese, misura per misura.”;

Dato atto, altresì, che la convenzione di cui all'Allegato 2), all'art. 3, stabilisce che:

“Entro 30 giorni dalla conclusione delle attività di erogazione dei contributi alle imprese, a seguito della verifica di regolarità contributiva delle imprese ammesse, Unioncamere si impegna altresì a fornire alla Regione Emilia-Romagna una rendicontazione sull'utilizzo delle risorse regionali di cui al comma 1, comprensiva dell'elenco dei beneficiari e dei contributi effettivamente erogati.”

“La Regione Emilia-Romagna richiederà la restituzione ad Unioncamere delle risorse non erogate alle imprese beneficiarie, qualora le risorse effettivamente erogate, documentate secondo quanto stabilito nel presente articolo risultassero inferiori alle risorse trasferite.”;

Considerato che le risorse pari ad € 30.313.305,16, necessarie per dare copertura al bando approvato con il presente atto, sono individuate nei seguenti capitoli di spesa del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anno di previsione 2021:

- € 6.029.292,00, cap. U25719 “TRASFERIMENTO A UNIONCAMERE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE TURISTICHE DEI COMPENSORI SCISTICI REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA DA COVID 19 (ART. 2, COMMA 2, LETT. C) DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41 CONVERTITO CON LEGGE 21 MAGGIO 2021, N. 69; ART. 3 DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73 CONVERTITO CON LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106) - MEZZI STATALI;

- € 24.284.013,16, cap. U25721 “TRASFERIMENTO A UNIONCAMERE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE PARTICOLARMENTE COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19 (ART. 26 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41 CONVERTITO CON LEGGE 21 MAGGIO 2021, N. 69) – MEZZI STATALI”;

Considerato, altresì, che le risorse pari a € 148.300,00, per la copertura dei costi vivi sostenuti da Unioncamere per l'intero ciclo di gestione dei bandi, sono individuate nei seguenti capitoli di spesa del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anno di previsione 2021:

- € 100.000,00 cap. U25619 “SPESE PER L'ASSISTENZA TECNICA AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALLE CATEGORIE ECONOMICHE IN DIFFICOLTA' PER SITUAZIONE DI CRISI DETERMINATA DALL'EMERGENZA COVID-19 (DL N. 41/2021 CONVERTITO CON L. 21 MAGGIO 2021, N.69) – ALTRE RISORSE VINCOLATE”;

- € 48.300,00 cap. U25712 “SPESE PER L'ASSISTENZA TECNICA AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DALLA L.R. N. 4/2016 (L.R. 25 MARZO 2016, N.4);

Dato atto che per la somma di € 30.313.305,16 allocata sul capitolo U25719 e sul capitolo U25721 pur trattandosi di contributi a rendicontazione non si matura un ulteriore credito nei confronti dello Stato, a fronte dell'impegno di spesa assunto col presente atto, in quanto l'impegno stesso trova coperture in

entrate già accertate e riscosse;

Atteso che, con riferimento a quanto previsto relativamente all'imputazione della spesa dal comma 1 dell'art. 56 del citato D.lgs. 118/2011 e dal punto 5.2 dell'allegato 4.2 al medesimo decreto, secondo i termini di realizzazione delle attività e previsioni di pagamento, la spesa di cui al presente atto è esigibile nell'anno 2022;

Considerato che:

- per le risorse allocate sui capitoli 25719 per € 6.029.292,00, 25721 per € 24.284.013,16 e 25619 per € 100.000,00 sarà attivato il fondo pluriennale vincolato in relazione alla esigibilità sul 2022 e che pertanto, in relazione al percorso amministrativo contabile individuato per rendere operativa l'applicazione dei principi e postulati previsti dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm., in tema di attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato, per i suddetti importi esigibili nell'anno 2022, si ritiene opportuno procedere, con il presente atto, all'impegno dell'importi medesimi sull'anno di previsione 2021, rinviando ad un successivo provvedimento le procedure di registrazione e regolarizzazione contabile al fine di riallocare le risorse sull'anno di previsione 2022;

- per le risorse allocate sul capitolo 25712 per € 48.300,00 si procederà alla reimputazione sull'anno 2022 in sede di riaccertamento ai sensi dell'art. 3, comma 4, del medesimo d.lgs. 118/2011;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ii. in relazione alla tipologia di spesa prevista e alle modalità gestionali delle procedure medesime e che pertanto si possa procedere all'assunzione degli impegni di spesa;

Rilevato che il dirigente regionale Responsabile del Servizio Commercio, Turismo, Sport provvederà, con proprio atto, a trasferire le risorse impegnate con la presente deliberazione, secondo quanto disposto dall'art. 3 dello schema di convenzione di cui all'Allegato 1);

Dato atto che l'avvenuto accertamento che le previsioni di pagamento a valere sull'anno 2022 sono compatibili con le prescrizioni di cui all'art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011, dovrà essere attestato nei successivi provvedimenti nei quali si articolerà la procedura di spesa:

Dato atto, altresì, che eventuali economie di risorse rimaste disponibili dopo la chiusura del suddetto bando, con l'ammissione dei beneficiari aventi diritto nelle diverse misure, potranno essere riassegnate, con un successivo ed apposito atto della Giunta della Regione dell'Emilia-Romagna, come previsto in “Linee di finanziamento, misure di sostegno e parametri necessari alla determinazione del ristoro economico per le singole categorie”, Allegato 1), parte integrante del presente atto;

Visti

- il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modificazioni e integrazioni e in particolare l'art. 78, comma 3-quinquies, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 di modifica dell'art. 83, comma 3, lettera b) del citato D. Lgs. n. 159/2011;

- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

- la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 11 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2021”;

- la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 12 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)”;

- la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 13 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023”;

- la legge regionale 29 luglio 2021, n. 9 “Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2021-2023”;

- la propria deliberazione n. 2004 del 28 dicembre 2020 ad oggetto: “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023” e succ. mod.;

- la propria deliberazione n.1780 del 2/11/2021 “ASSEGNAZIONI DELLO STATO IN MATERIE DIVERSE E RIPROPOSIZIONE DI ASSEGNAZIONI A DESTINAZIONE VINCOLATA NON UTILIZZATE NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE DI BILANCIO”;

- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni ed integrazioni;

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 26, comma 1;

- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera n. 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e successive modificazioni;

Richiamate le seguenti le proprie deliberazioni:

- n. 1182 del 25 luglio 2016 recante “Costituzione della rete regionale per il presidio delle funzioni trasversali in materia di aiuti di stato e modifica delle deliberazioni n. 909/2015, 270/2016 e 622/2016”;

- n. 468/2017, n. 2013/2020, n. 2018/2020 e n. 771/2021;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Richiamate

- la determinazione dirigenziale n. 2373 del 21/2/2018 “Conferimento dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio "Turismo, Commercio e Sport”;

- la determinazione dirigenziale n. 10285 del 30/5/2021 “Conferimento incarichi dirigenziali di Responsabili di Servizio e proroga degli incarichi dirigenziali ad interim;

- la determinazione dirigenziale n. 10257 del 31/5/2021 “Conferimento incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione generale Politiche Finanziarie;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore a mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio;

A voti unanimi e palesi

delibera

Per le motivazioni indicate in premessa:

1) di approvare il documento denominato: “Elenco dei comprensori sciistici Regione Emilia-Romagna in attuazione dell’art 2, comma 2 lett. c) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (come convertito con Legge 21 maggio 2021, n. 69)”, ALLEGATO A), parte integrante e sostanziale del presente atto, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e del documento di cui al punto successivo (Allegato 1);

2) di approvare le linee di finanziamento suddivise per gli articoli applicativi del citato Decreto, le specifiche misure per ogni categoria, i parametri necessari alla determinazione del ristoro economico per le singole categorie, secondo le disposizioni contenute nel documento “Linee di finanziamento, misure di sostegno e parametri necessari alla determinazione del ristoro economico per le singole categorie”, **Allegato 1**), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e della convenzione di cui al punto successivo(Allegato 2);

3) di approvare la convenzione di cui all’Allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente atto “Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e l’Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell’Emilia-Romagna per l’attuazione dell’art. 10 dell’accordo di programma quadro fra Regione Emilia-Romagna e Unioncamere Emilia-Romagna 2021-25, per l’attuazione di ulteriori misure di sostegno a favore di categorie di imprese in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19 di cui agli artt. 2 e 26 del D.L. n. 41/2021 convertito con L.N. 69/2021”;

4) di demandare al Dirigente del Servizio Turismo, Commercio e Sport la sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto 3), dando atto che potrà apportare eventuali modifiche non sostanziali alla convenzione ed ai relativi allegati, in fase di sottoscrizione;

5) di approvare il trasferimento delle risorse della Regione Emilia-Romagna necessarie a dare copertura al succitato bando, pari ad € **30.313.305,16**, al Fondo Unico costituito dalle Camere di Commercio, Industria e Artigianato dell’Emilia-Romagna presso l’Unione delle Camere di Commercio dell’Emilia-Romagna, dando atto che la stessa è pertanto individuata come soggetto gestore delle risorse regionali che saranno conferite per l’attuazione della presente convenzione;

6) di approvare il trasferimento delle risorse della Regione Emilia-Romagna, pari a € **148.300,00**, al Fondo Unico costituito dalle Camere di Commercio, Industria e Artigianato dell’Emilia-Romagna presso l’Unione delle Camere di Commercio dell’Emilia-Romagna, importo determinato forfettariamente per la copertura dei costi vivi sostenuti da Unioncamere per l’intero ciclo di gestione del bando;

7) di imputare la somma di € **6.029.292,00** registrata all’impegno n. _____ sul capitolo U25719 “TRASFERIMENTO A UNIONCAMERE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE TURISTICHE DEI COMPENSORI SCIISTICI REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA DA COVID 19 (ART. 2, COMMA 2, LETT. C) DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41 CONVERTITO CON LEGGE 21 MAGGIO 2021, N. 69; ART. 3 DEL

DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73 CONVERTITO CON LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106) - MEZZI STATALI” del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anno di previsione 2021, approvato con Delibera di Giunta regionale n. 2004/2020 e ss.mm, che presenta la necessaria disponibilità;

8) di imputare la somma di € **24.284.013,16** registrata all’impegno n. _____ sul capitolo U25721 “TRASFERIMENTO A UNIONCAMERE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE PARTICOLARMENTE COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19 (ART. 26 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41 CONVERTITO CON LEGGE 21 MAGGIO 2021, N. 69) – MEZZI STATALI” del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anno di previsione 2021, approvato con Delibera di Giunta regionale n. 2004/2020 e ss.mm, che presenta la necessaria disponibilità;

9) di imputare la somma di € 148.300,00 registrata rispettivamente:

- € **100.000,00** all’impegno n. _____ sul capitolo U25619 “SPESE PER L’ASSISTENZA TECNICA AI FINI DELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALLE CATEGORIE ECONOMICHE IN DIFFICOLTA’ PER SITUAZIONE DI CRISI DETERMINATA DALL’EMERGENZA COVID-19 (DL N. 41/2021 CONEVRTITO CON L. 21 MAGGIO 2021, N.69) – ALTRE RISORSE VINCOLATE”;

- € **48.300,00** all’impegno n. _____ sul capitolo U25712 “SPESE PER L’ASSISTENZA TECNICA AI FINI DELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DALLA L.R. N. 4/2016 (L.R. 25 MARZO 2016, N.4);

del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anno di previsione 2021, approvato con Delibera di Giunta regionale n. 2004/2020 e ss.mm, che presenta la necessaria disponibilità;

10) di precisare, inoltre, che:

- in relazione al percorso amministrativo contabile individuato per rendere operativa l'applicazione dei principi e postulati previsti dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. in tema di attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato, per l’importo di € 908.109,51 relativo all’esigibilità della spesa nell’anno 2022, sul capitolo 25719 per € 6.029.292,00, sul capitolo 25721 per € 24.284.013,16 e sul capitolo 25619 per € 100.000,00, con successivo provvedimento si procederà a porre in essere le opportune registrazioni e regolarizzazioni contabili;

- per le risorse allocate sul capitolo 25712 per €48.300,00, si procederà alla reimputazione sull'anno 2022 in sede di accertamento ai sensi dell'art. 3, comma 4, del medesimo D.Lgs. 118/2011;

11) di dare che, in attuazione del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm. ii., la stringa concernente la codificazione della Transazione ele-

mentare come definita dal citato decreto è riportata di seguito:

Capitolo U25719 - Missione 7 - Programma 1 - Codice Ec. U.1.04.01.02.007 - COFOG 04.7 - Transazioni UE 8 - SIOPE 1040102007 - C.I. spesa 4 - Gestione ordinaria 3

Capitolo U25721 - Missione 7 - Programma 1 - Codice Ec. U.1.04.01.02.007 - COFOG 04.7 - Transazioni UE 8 - SIOPE 1040102007 - C.I. spesa 4 - Gestione ordinaria 3

Capitolo U25619 - Missione 7 - Programma 1 - Codice Ec. U.1.03.02.11.999 - COFOG 04.7 - Transazioni UE 8 - SIOPE 1030211999 - C.I. spesa 4 - Gestione ordinaria 3

Capitolo U25712 - Missione 7 - Programma 1 - Codice Ec. U.1.03.02.11.999 - COFOG 04.7 - Transazioni UE 8 - SIOPE 1030211999 - C.I. spesa 4 - Gestione ordinaria 3

12) che per la somma di € **30.313.305,16** allocata sui cap. U25719 e cap. U25721 pur trattandosi di contributi a rendicontazione non si matura un ulteriore credito nei confronti dello Stato, a fronte dell’impegno di spesa assunto col presente atto, in quanto l’impegno stesso trova coperture in entrate già accertate e riscosse;

13) di dare atto, che la Regione si impegna a trasferire al Fondo Unico costituito dalle Camere di Commercio, Industria e Artigianato dell’Emilia-Romagna presso l’Unione delle Camere di Commercio dell’Emilia-Romagna, gli ulteriori € **723.059,21** di cui all’art. 7 comma 6-quinquies del DI 73/2021, in seguito alla formale assegnazione alla Regione Emilia-Romagna con Decreto statale e alla relativa iscrizione sul bilancio di previsione regionale;

14) di rimandare a successivi provvedimenti del dirigente regionale Responsabile del Servizio Commercio, Turismo, Sport il trasferimento delle risorse impegnate con la presente deliberazione, secondo quanto disposto dall’art.3 dello schema di convenzione di cui all’allegato 1;

15) che eventuali economie di risorse rimaste disponibili dopo la chiusura del suddetto bando, con l’ammissione dei beneficiari aventi diritto nelle diverse misure, potranno essere riassegnate, con un successivo ed apposito atto della Giunta della Regione dell’Emilia-Romagna, come previsto in “Linee di finanziamento, misure di sostegno e parametri necessari alla determinazione del ristoro economico per le singole categorie”, Allegato 1), parte integrante del presente atto;

16) che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

17) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

ALLEGATO A)

“Elenco dei comprensori sciistici Regione Emilia-Romagna in attuazione dell’art 2, comma 2 lett. c) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (come convertito con Legge 21 maggio 2021, n. 69)”

PROVINCIA	STAZIONE SCIISTICA	COMUNE
Piacenza	Passo Penice	Bobbio
Parma	Pratospilla	Monchio alle Corti
	Schia	Tizzano Val Parma
	Lagdei-Lago Santo	Corniglio
		Palanzano
Reggio-Emilia	Cerreto Laghi (località Collagna)	Ventasso
	Ventasso	
	Febbio	Villa Minozzo
Bologna	Corno alla Scale	Lizzano in Belvedere
Modena	Cimone	Sestola
	Cimone	Montecreto
	Cimone	Riolunato
	Cimone	Fanano
		Fiumalbo
	Sant’Anna Pelago	Pievepelago
	Frassinoro-Piandelagotti	Frassinoro
	Piane di Mocogno	Lama Mocogno
Forli-Cesena	Campigna-Montefalco	Santa Sofia
	Monte Fumaiolo	Verghereto

ALLEGATO 1

CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELL'EMILIA-ROMAGNA AI SENSI DELL'ART. 10 DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO FRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E UNIONCAMERE EMILIA – ROMAGNA 2021/2025 PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DI CATEGORIE DI IMPRESE IN DIFFICOLTA' A CAUSA DELLA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 DI CUI AGLI ARTT. 2 E 26 DEL DL 41/2021 CONVERTITO CON L. 69/2021

“Linee di finanziamento, misure di sostegno e parametri necessari alla determinazione del ristoro economico per le singole categorie”

Il bando per l'erogazione di sostegni in forma di ristori a favore di categorie di imprese in difficoltà economica a causa dell'emergenza sanitaria da covid-19 di cui alla presente convezione con Unioncamere, si articolerà in due **LINEE DI FINANZIAMENTO**:

- A) RISTORI IMPRESE TURISTICHE DEI COMPRESORI SCIISTICI REGIONE EMILIA - ROMAGNA (ART. 2 DL 41/2021 CONVERTITO CON LEGGE N. 69/2021)**
- B) RISTORI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE PARTICOLARMENTE COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19 (ART. 26 del DL 41/2021 CONVERTITO CON LEGGE N. 69/2021)**

In relazione ad ognuna delle **due Linee di finanziamento** si individuano: Misure, Plafond di risorse, Beneficiari e relativi requisiti, modalità di determinazione del contributo.

Requisito generale:

- (1) Ogni impresa può presentare una sola domanda afferente alla linea A o alla linea B.
- (2) Nel caso di presentazione di più domande da parte della medesima impresa, anche a valere su diverse Misure, sarà considerata esclusivamente la prima domanda presentata in ordine cronologico e la/le ulteriore/i domanda/e sarà/saranno considerate inammissibile/i.

A) RISTORI IMPRESE TURISTICHE DEI COMPENSORI SCIISTICI REGIONE EMILIA - ROMAGNA (ART. 2 DL 41/2021 CONVERTITO CON LEGGE N. 69/2021)**I. DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE IMPRESE BENEFICIARIE**

Risorse: il plafond complessivo è individuato in euro **6.029.292,00**.

Beneficiari:

Potranno presentare domanda di ristoro le imprese con sede legale o unità locale in uno dei **Comuni** della regione Emilia-Romagna che rientrano nell'ambito dei **compensori sciistici, come da allegato A)** in possesso dei seguenti requisiti:

- avere subito un calo di fatturato superiore al **30%** nel periodo **dal 1/11/2020 al 30/4/2021** rispetto al periodo **dal 1/11/2018 al 30/4/2019** (ultima stagione sciistica "pre-Covid"). Nel caso di imprese che gestiscano più attività la perdita di fatturato da considerare sarà esclusivamente quella afferente al codice ATECO ammissibile dichiarato.
Ovvero
- a prescindere dal fatturato che si siano registrate presso il registro imprese della CCIAA ed **attivate successivamente dall'1.11.2018 ed entro la data del 23.03.2021** (data di entrata in vigore del DL 41/2021)
- essere attive alla data di presentazione della domanda
- essere iscritte alla **data del 23 marzo 2021** con uno dei seguenti codici **ATECO primari o prevalenti di seguito elencati al successivo paragrafo ed individuati per categorie con le lettere dalla a) alla n).**

Requisito presentazione domanda

Sulla presente linea di contributo ogni impresa può presentare una sola domanda.

Regime di aiuto e cumulabilità

1. I contributi potranno essere concessi ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 54 del Decreto-Legge 34/2020 e successive mm. e ii. a condizione che la vigenza di detta misura del regime quadro di cui al Titolo II e Capo II del medesimo Decreto-Legge sia estesa al 30/6/2022 con decisione comunitaria, ai sensi di quanto previsto dalla Comunicazione della CE "Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine" (2021/C 473/01).
2. I contributi previsti nel presente Bando sono compatibili con altre agevolazioni pubbliche nel rispetto del limite del regime di cui al comma 1 e degli eventuali limiti previsti dalle predette agevolazioni.
3. I Contributi di cui alla presente Linea A) non sono cumulabili con quelli della Linea B).

Determinazione dei contributi

Il contributo sarà determinato secondo le seguenti modalità:

- a) Assegnazione a tutte le imprese ammissibili di un contributo minimo forfettario di 3.000,00 euro. Qualora detta assegnazione superi il plafond disponibile, il contributo sarà determinato in minore misura suddividendo il plafond complessivo per le domande ammissibili;
- b) In seguito all'assegnazione di cui alla lett.a) si procederà ad attribuire l'eventuale restante plafond esclusivamente alle imprese che abbiano subito una perdita di fatturato superiore al contributo minimo di cui alla lett. a) in misura proporzionale alla perdita subita dichiarata e fino a concorrenza di quest'ultima.

A tal fine sarà considerata l'effettiva perdita di fatturato al netto di quanto già coperto da altri ristori e contributi afferenti alla copertura di perdita di fatturato della medesima annualità, corrisposti da qualunque ente o autorità come aiuto di stato.

Detto importo dovrà essere dichiarato dall'interessato in sede di domanda.

II. ELENCO CODICI ATECO AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

- a) Attività ricettive (tutti i codici 55)

55	ALLOGGIO
55.10.00	Alberghi
55.20.10	Villaggi turistici
55.20.20	Ostelli della gioventù
55.20.30	Rifugi di montagna
55.20.40	Colonie marine e montane
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10	Gestione di vagoni letto
55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

- b) Agenzie di viaggio e tour operator

79	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE
79.11.00	Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00	Attività dei tour operator
79.90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

c) Commercio al dettaglio in sede fissa

47	COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
47.11.10	Ipermercati
47.11.20	Supermercati
47.11.30	Discount di alimentari
47.11.40	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
47.11.50	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
47.19.10	Grandi magazzini
47.19.20	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.21.01	Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca
47.21.02	Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata
47.22.00	Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
47.23.00	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
47.24.10	Commercio al dettaglio di pane
47.24.20	Commercio al dettaglio di torte, dolci, confetteria
47.25.00	Commercio al dettaglio di bevande
47.26.00	Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)
47.29.10	Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
47.29.20	Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
47.29.30	Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici
47.29.90	Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca
47.30.00	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
47.61.00	Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
47.62.10	Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
47.62.20	Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
47.64.10	Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.20	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
47.71.30	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.10	Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.73.10	Farmacie
47.73.20	Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
47.74.00	Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
47.75.10	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
47.75.20	Erboristerie
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.20	Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.40	Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

d) Commercio al dettaglio ambulante

47.8	COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI ALTRI PRODOTTI
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca

NOTE PRESCRITTIVE AGGIUNTIVE PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO DELLA CATEGORIA LETTERA d):

Le imprese iscritte con i codici ATECO del raggruppamento 47.8 devono dichiarare di essere in possesso di almeno un titolo autorizzativo per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche con presenza effettiva e conseguente utilizzo del posteggio in mercati, fiere o posteggi isolati, regolarmente autorizzati ai sensi della L.R. n. 12/99 e s.m. e i., in uno dei comuni dei comprensori sciistici di cui all'allegato A, nel periodo dal 1/11/2018 alla data del 23 marzo 2021.

e) Attività di ristorazione (tutti i codici ATECO)

56	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42	Ristorazione ambulante
56.10.50	Ristorazione su treni e navi
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.29.10	Mense
56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina

f) Attività di pubbliche relazioni e comunicazione

70.21.00	Pubbliche relazioni e comunicazione
----------	-------------------------------------

g) Noleggio attrezzature sportive e ricreative

77.21.01	Noleggio di biciclette
77.21.09	Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative

h) Noleggio strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

77.39.94	Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
----------	--

i) Discoteche e sale da ballo (93.29.1)

93.29.10	Discoteche, sale da ballo night-club e simili
----------	---

j) Altre attività di intrattenimento e divertimento

93.29.90	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
----------	---

k) Riparazione di articoli sportivi e attrezzature da campeggio (incluse biciclette)

95.29.02	Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette)
----------	---

l) Servizi alla persona

96.02.01	Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure
96.04.10	Servizi di centri per il benessere fisico
96.04.20	Stabilimenti termali
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia

m) Gestione di altri impianti sportivi

93.11.90	Gestione di altri impianti sportivi nca
----------	---

n) Trasporti

49.32.10	Trasporto con taxi
49.32.20	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
49.39.09	Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
52.21.90	Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca

NOTE PRESCRITTIVE AGGIUNTIVE PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO DEL GRUPPO LETTERA n) PER LE IMPRESE CON I SEGUENTI CODICI ATECO:**49.39.09 "Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca"**

Limitatamente a: altri trasporti su strada di passeggeri: servizio di linea effettuato con autobus a livello extraurbano e su lunghe percorrenze, noleggi speciali, escursioni ed altri trasporti occasionali in autopullman

52.21.90 "Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca"

limitatamente a:

- attività dei servizi radio per radio taxi,
- pianificazione, coordinamento, monitoraggio dei servizi di trasporti terrestri.

B) RISTORI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE PARTICOLARMENTE COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-(ART. 26 del DL 41/2021 CONVERTITO CON LEGGE N. 69/2021)**I. DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE MISURE**

Per accedere ai ristori le imprese delle categorie e con i requisiti di cui alle sotto riportate Misure da B.1 a B.11. devono:

- Avere sede legale o unità locale in Regione Emilia-Romagna;
- risultare iscritte al **Registro Imprese della CCIAA** alla data del **23 marzo 2021** (data di entrata in vigore del DL 41/2021);
- essere attive al momento della presentazione della domanda;
- avere subito nell'anno 2020 **un calo di fatturato superiore al 30% rispetto all'anno 2019**, ovvero, a prescindere dal fatturato, essere impresa **attivatasi dopo l'1.1.2019**.

Per la sola **misura B.5** avere subito nell'anno 2020 un calo di fatturato superiore **al 20%** rispetto all'anno 2019, ovvero, a prescindere dal fatturato, essere impresa **attivatasi dopo l'1.1.2019**.

Per la sola **misura B.11** le imprese **devono** avere subito nell'anno 2020 un calo di fatturato superiore al 30% rispetto all'anno 2019.

Per la sola **misura B.9** la definizione del requisito di accesso al ristoro relativo al calo di fatturato è indicata nella specifica sezione della misura stessa.

Ogni impresa può presentare una sola domanda. Nel caso di imprese che gestiscano più attività la perdita di fatturato da considerare sarà esclusivamente quella afferente al codice ATECO ammissibile dichiarato.

Regime di aiuto e cumulabilità

1. I contributi potranno essere concessi ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 54 del Decreto-Legge 34/2020 e successive mm. e ii. a condizione che la vigenza di detta misura del regime quadro di cui al Titolo II e Capo II del medesimo Decreto-Legge sia estesa al 30/6/2022 con decisione comunitaria, ai sensi di quanto previsto dalla Comunicazione della CE "Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine" (2021/C 473/01).
2. I contributi previsti nella presente Linea di finanziamento sono compatibili con altre agevolazioni pubbliche nel rispetto del limite del regime di cui al comma 1 e degli eventuali limiti previsti dalle predette agevolazioni.
3. I contributi di cui alla presente linea B) non sono cumulabili con quelli della Linea A).

II. MISURE PER CATEGORIA DI IMPRESE BENEFICIARIE

B.1 Imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti

Risorse: il plafond è individuato in euro € 1.446.118,42 + € 723.059,21 (*)

(*) I 723.059,21 euro sono quota integrativa da assegnare alla Regione Emilia-Romagna in base al riparto approvato con Intesa Stato-Regioni delle risorse di cui al citato art. 7 DL 73/2021. In esito ad approvazione del decreto di assegnazione di tali risorse, le risorse complessive per l'anno 2021 per il sostegno a questa categoria di imprese ammonterà complessivamente a € 2.169.177,63

Beneficiari:

Potranno presentare domanda di ristoro le imprese con sede legale o unità locale nella regione Emilia-Romagna iscritte al Registro Imprese della CCIAA con il seguente codice ATECO **primario, prevalente o secondario:**

49.39.09	Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
----------	---

Che esercitano **attività di trasporto passeggeri non di linea mediante noleggio di autobus con conducente** definiti dall'**articolo 2 della legge 11 agosto 2003, n. 218** in base ad **autorizzazione per l'esercizio del servizio (art. 26 bis)** rilasciate sul territorio della Regione Emilia - Romagna dalle Provincie, ovvero dalle Agenzie per la mobilità **di cui all'art. 19 della stessa Legge regionale 30/98 e s.m.i. .**

Nella dichiarazione della perdita di fatturato 2020 rispetto al 2019 deve essere **esclusa la eventuale quota di fatturato derivante da trasporto pubblico locale** e quello **dalle linee commerciali e dal trasporto scolastico.**

Determinazione del contributo

Il contributo viene determinato con le seguenti modalità:

- a. Assegnazione a tutte le imprese ammissibili di un contributo minimo forfettario di 2.000,00 euro. Qualora detta assegnazione superi il plafond disponibile, il contributo sarà determinato in minore misura suddividendo il plafond complessivo per le domande ammissibili;
- b. In seguito all'assegnazione di cui alla lett.a) si procederà ad attribuire l'eventuale restante plafond esclusivamente alle imprese che abbiano subito una perdita di fatturato superiore al contributo minimo di cui alla lett. a) in misura proporzionale alla perdita subita dichiarata e fino a concorrenza di quest'ultima.
A tal fine sarà considerata l'effettiva perdita di fatturato al netto di quanto già coperto da altri ristori e contributi afferenti alla copertura di perdita di fatturato della medesima annualità, corrisposti da qualunque ente o autorità come aiuto di stato.
Detto importo dovrà essere dichiarato dall'interessato in sede di domanda.

B.2 Parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici

Risorse: il plafond è individuato in euro € **1.446.118,42**

Beneficiari:

Potranno presentare domanda di ristoro le imprese con sede legale o unità locale nella regione Emilia-Romagna iscritte al Registro Imprese della CCIAA con uno dei seguenti codici Ateco **primari o prevalenti**:

93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici
91.04.00	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

Le attività di cui al titolo della presente misura, svolte dalle imprese beneficiarie, devono essere ubicate sul territorio della Regione Emilia-Romagna in strutture permanenti, aperte al pubblico e con una organizzazione di servizi comuni per l'accoglienza dei visitatori.

Tali attività dovranno essere regolarmente autorizzate ai sensi delle norme di settore in materia. (*)

(*) I parchi tematici e divertimento, così come definiti ai sensi dell'art. 2 lett. D) del DM 18 maggio 2007, dovranno essere in possesso di licenza/autorizzazione di esercizio anche in conformità alle disposizioni di cui all'art. 80 TULPS.

Determinazione del contributo

Il contributo viene determinato con le seguenti modalità:

- a. Assegnazione a tutte le imprese ammissibili di un contributo minimo forfettario di 3.000,00 euro. Qualora detta assegnazione superi il plafond disponibile, il contributo sarà determinato in minore misura suddividendo il plafond complessivo per le domande ammissibili;
- b. In seguito all'assegnazione di cui alla lett.a) si procederà ad attribuire l'eventuale restante plafond esclusivamente alle imprese che abbiano subito una perdita di fatturato superiore al contributo minimo di cui alla lett. a) in misura proporzionale alla perdita subita dichiarata e fino a concorrenza di quest'ultima.

Al tal fine sarà considerata l'effettiva perdita di fatturato al netto di quanto già coperto da altri ristori e contributi afferenti alla copertura di perdita di fatturato della medesima annualità, corrisposti da qualunque ente o autorità come aiuto di stato.

Detto importo dovrà essere dichiarato dall'interessato in sede di domanda.

B.3 IMPRESE CHE OPERANO NEL SETTORE DEL WEDDING

Risorse complessive: il plafond complessivo è individuato in euro € **7.000.000,00**

Beneficiari:

Potranno presentare domanda di ristoro le imprese con sede legale o unità locale nella regione Emilia-Romagna iscritte al Registro Imprese della CCIAA con uno dei seguenti codici ATECO **primari o prevalenti**:

10.71.20	Produzione di pasticceria fresca
14.13.20	Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.14.00	Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
14.19.10	Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
15.12.09	Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
15.20.10	Fabbricazione di calzature
18.12.00	Altra stampa
18.13.00	Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
18.14.00	Legatoria e servizi connessi
18.20.00	Riproduzione di supporti registrati
32.12.10	Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.76.10	Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere
49.32.20	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
74.20.11	Attività di fotoreporter
74.20.19	Altre attività di riprese fotografiche
74.20.20	Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
77.29.10	Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario
77.39.94	Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
96.02.01	Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro
96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie

Determinazione del contributo

Assegnazione a tutte le imprese ammissibili di un contributo forfettario massimo di 3.000,00 euro. Qualora detta assegnazione superi il plafond disponibile, il contributo sarà determinato in minore misura suddividendo il plafond complessivo per le domande ammissibili.

B.4 ATTIVITÀ RICETTIVE ALBERGHIERE CON SEDE NEI COMUNI CON PIÙ DI 30.000 ABITANTI

Risorse: il plafond è individuato in euro € **2.500.000,00**

Beneficiari:

Potranno presentare domanda di ristoro le imprese con sede legale o unità locale nella regione Emilia-Romagna iscritte al Registro Imprese della CCIAA con uno dei seguenti codici ATECO **primari o prevalenti**:

55.10.00	Alberghi
----------	----------

Che esercitano l'attività ricettiva alberghiera di cui all'art 5 della LR 16/2004 e smi, in una o più strutture aventi sede in un **Comune della Regione Emilia-Romagna con più di 30.000 abitanti, con apertura annuale ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della LR 16/2004 e smi.**

Determinazione del contributo

Assegnazione a tutte le imprese ammissibili di un contributo forfettario massimo di 4.000,00 euro. Qualora detta assegnazione superi il plafond disponibile, il contributo sarà determinato in minore misura suddividendo il plafond complessivo per le domande ammissibili.

B.5 ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SETTORE MODA

Risorse: il plafond è individuato in euro € **6.900.000,00**

Beneficiari:

Potranno presentare domanda di ristoro le imprese con sede legale o unità locale nella regione Emilia-Romagna iscritte al Registro Imprese della CCIAA con uno dei seguenti codici ATECO **primari o prevalenti**:

47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.20	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
47.71.30	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e abbigliamento in pelle
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.10	Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie

Requisito

Avere subito nell'anno 2020 **un calo di fatturato superiore al 20% rispetto all'anno 2019**, ovvero, a prescindere dal fatturato, essere impresa **attivatasi dopo l'1.1.2019**.

Determinazione del contributo

Assegnazione a tutte le imprese ammissibili di un contributo forfettario massimo di 3.000,00 euro. Qualora detta assegnazione superi il plafond disponibile, il contributo sarà determinato in minore misura suddividendo il plafond complessivo per le domande ammissibili.

B.6 SALE BINGO E SCOMMESSE

Risorse: il plafond è individuato in euro **€ 291.776,32**

Beneficiari:

Potranno presentare domanda di ristoro le imprese con sede legale o unità locale nella regione Emilia-Romagna iscritte al Registro Imprese della CCIAA con uno dei seguenti codici ATECO **primari o prevalenti**:

92	ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO
92.00.09	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse

Limitatamente alle sale bingo e scommesse, con sede aperta al pubblico in Regione Emilia-Romagna regolarmente autorizzate ai sensi art. 88 TULPS

Determinazione del contributo

Assegnazione a tutte le imprese ammissibili di un contributo forfettario massimo di 3.000,00 euro. Qualora detta assegnazione superi il plafond disponibile, il contributo sarà determinato in minore misura suddividendo il plafond complessivo per le domande ammissibili.

B.7 DISCOTECHE E SALE DA BALLO

Risorse: il plafond è individuato in euro **€ 500.000,00**

Beneficiari:

Potranno presentare domanda di ristoro le imprese con sede legale o unità locale nella regione Emilia-Romagna iscritte al Registro Imprese della CCIAA con uno dei seguenti codici ATECO **primari o prevalenti**:

93.29.10	discoteche sale da ballo, night club e simili
----------	---

che esercitino l'attività di intrattenimento danzante in base a licenza ex art. 80 tulps.

Non saranno ritenute ammissibili domande presentate da soggetti che abbiano già fatto pervenire istanza in risposta all'“Avviso pubblico per la concessione di “bonus una tantum” ai live club e agli operatori di produzione di teatro per ragazzi a seguito dell'emergenza sanitaria covid-19 in attuazione dell'art. 26 D.L. 22 marzo 2021, N.41” della Regione Emilia-Romagna.

Determinazione del contributo

Assegnazione a tutte le imprese ammissibili di un contributo forfettario massimo di 3.000,00 euro. Qualora detta assegnazione superi il plafond disponibile, il contributo sarà determinato in minore misura suddividendo il plafond complessivo per le domande ammissibili.

B.8 AGRITURISMI

Risorse: il plafond è individuato in euro **€ 1.000.000,00**

Beneficiari:

Potranno presentare domanda di ristoro le imprese che esercitano attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile con sede legale o unità locale nella regione Emilia-Romagna iscritte al Registro Imprese della CCIAA con uno dei seguenti codici ATECO **primari o prevalenti o secondari:**

55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.12	Attività di ristorazione connessa alle aziende agricole

- che risultino iscritte all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con fascicolo digitale formalmente completo e validato;
- che risultino iscritte nella **sezione degli operatori agrituristici dell'elenco di cui all'art. 30 della Legge regionale n. 4 del 2009** “Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole”;

Ai fini della determinazione della perdita di fatturato deve essere considerato solo il fatturato derivante dall'attività di agriturismo.

Modalità di determinazione contributo

Assegnazione a tutte le imprese ammissibili di un contributo forfettario massimo di 2.000,00 euro. Qualora detta assegnazione superi il plafond disponibile, il contributo sarà determinato in minore misura suddividendo il plafond complessivo per le domande ammissibili.

B.9 IMPRESE CULTURALI

Risorse: il plafond è individuato in euro € 700.000,00

Requisiti di accesso specifici

Per le imprese di cui al presente punto B.9 nel calcolo della perdita del fatturato tra 2019 e 2020, va sommato al fatturato l'importo complessivo dei finanziamenti pubblici di competenza dell'anno (sovvenzioni, contributi, incentivi, "ristori", ecc.).

Non saranno ritenute ammissibili domande presentate da soggetti che abbiano già fatto pervenire istanza in risposta all' "Avviso pubblico per la concessione di "bonus una tantum" ai live club e agli operatori di produzione di teatro per ragazzi a seguito dell'emergenza sanitaria covid-19 in attuazione dell'art. 26 D.L. 22 marzo 2021, N.41" della Regione Emilia-Romagna.

Beneficiari:

Potranno presentare domanda di ristoro le imprese con sede legale o unità locale nella regione Emilia-Romagna iscritte al Registro Imprese della CCIAA con uno dei seguenti codici ateco **primari o prevalenti**:

B.9.1)

47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (comprese gallerie d'arte)
59.20.10	Edizione di registrazione sonora
59.20.20	Edizione di musica stampata
59.20.30	Studi di registrazione sonora

B.9.2)

91.02.00	Attività di musei
90.03.02	Attività di conservazione e restauro di opere d'arte
90.03.09	Altre creazioni artistiche e letterarie

B.9.3)

o con uno dei seguenti codici ateco primari o prevalenti e in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti di seguito specificati (lettere a.-d.):

82.30	Organizzazione di convegni e fiere
90.00.00	Attività creative, artistiche e di intrattenimento
90.01.00	Rappresentazioni artistiche
90.01.01	Attività nel campo della recitazione
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche
90.02.00	Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.02.01	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02	Attività nel campo della regia

90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

- a. che siano gestori di una o più sale teatrali che esercitano attività di programmazione nell'ambito dello spettacolo dal vivo e che abbiano ospitato, nell'anno solare 2019, un minimo di 20 rappresentazioni attestate da distinte di incasso e da reversali SIAE intestate al soggetto richiedente e siano in regola con licenza di agibilità ex art. 80 del TULPS;
- b. che siano organismi che svolgono attività di booking e intermediazione di concerti e che abbiano svolto nel 2019 attività di compravendita di concerti di musica dal vivo e di prestazioni artistiche, attestata da documentazione fiscalmente valida intestata al soggetto richiedente, riferibile ad almeno 15 giornate di musica dal vivo effettuate;
- c. che siano organismi che svolgono attività di management e consulenza di artisti e che abbiano realizzato nel 2019 un fatturato superiore ad euro 50.000,00;
- d. che siano imprese di noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (ad esempio impianti luce e strumenti di amplificazione sonora) e servizi ausiliari del settore dello spettacolo (inclusi l'allestimento di scenari e fondali, impianti di illuminazione e del suono) e che abbiano realizzato nel 2019 un fatturato superiore ad euro 50.000,00,

Qualora le imprese siano state attivate nel corso dell'anno 2019, il possesso di almeno uno dei requisiti previsti ai precedenti alle lettere da a. a d. si intende applicato pro quota per i mesi di effettiva attività.

B.9.4) o con uno dei seguenti codici ateco primari o prevalenti

85.52.01	Corsi di danza
85.52.09	Altra formazione culturale

e che abbiano svolto la propria ordinaria attività didattica nell'ambito dello spettacolo dal vivo (scuole di danza, musica, teatro) per l'anno scolastico 2019/2020 (in corso di regolare svolgimento alla data del 28 febbraio 2020)

Modalità di determinazione contributo

Assegnazione a tutte le imprese ammissibili di un contributo forfettario massimo di 4.000,00 euro. Qualora detta assegnazione superi il plafond disponibile, il contributo sarà determinato in minore misura suddividendo il plafond complessivo per le domande ammissibili.

B.10 EDITORIA

Risorse: il plafond è individuato in euro € **1.000.000,00**

Beneficiari:

Potranno presentare domanda di ristoro le imprese con sede legale o unità locale nella regione Emilia-Romagna iscritte al Registro Imprese della CCIAA con uno dei seguenti codici ATECO **primari o prevalenti o secondari:**

58	ATTIVITÀ EDITORIALI
58.11.00	Edizione di libri
58.13.00	Edizione di quotidiani
58.14.00	Edizione di riviste e periodici
58.19.00	Altre attività editoriali
60	ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
60.10.00	Trasmissioni radiofoniche
60.20.00	Programmazione e trasmissioni televisive

63.91	Attività delle agenzie di stampa
-------	----------------------------------

Modalità di determinazione contributo

Assegnazione a tutte le imprese ammissibili di un contributo forfettario massimo di 4.000,00 euro. Qualora detta assegnazione superi il plafond disponibile, il contributo sarà determinato in minore misura suddividendo il plafond complessivo per le domande ammissibili.

B.11 GESTORI DI AUTODROMI:

Risorse: il plafond è individuato in € **1.500.000,00**

Beneficiari:

Potranno presentare domanda di ristoro le imprese con sede legale o unità locale nella regione Emilia-Romagna iscritte al Registro Imprese della CCIAA con uno dei seguenti codici Ateco **primari o prevalenti:**

93.11.90	Gestione di altri impianti sportivi nca
----------	---

Limitatamente alle imprese che gestiscono AUTODROMI con circuiti permanenti, ubicati in Regione Emilia-Romagna, **con certificato di omologazione nazionale ACI** per competizioni sportive almeno di GRADO 3 o superiore (GRADO 1 e GRADO 2) secondo le disposizioni del Regolamento Sportivo Nazionale e le sue Appendici.

Requisito

Avere subito nell'anno 2020 **un calo di fatturato superiore al 30% rispetto all'anno 2019.**

Determinazione del contributo

- a) Assegnazione di un contributo pari alla perdita di fatturato anno 2020 rispetto ad anno 2019.
- b) A tal fine sarà considerata l'effettiva perdita di fatturato al netto di quanto già coperto da altri ristori e contributi afferenti alla copertura di perdita di fatturato della medesima annualità, corrisposti da qualunque ente o autorità come aiuto di stato.
Detto importo dovrà essere dichiarato dall'interessato in sede di domanda.
- c) Nel caso in cui la somma complessiva dei ristori risulti superiore al plafond di risorse complessive stanziato la percentuale di contributo di cui alla lett. a) verrà proporzionalmente ridotta fino a congruenza con la somma complessiva stanziata.

III. DISPOSIZIONI FINALI

Per le Misure **B.1 e B.2** si procederà all'assegnazione ai beneficiari le cui domande siano risultate ammissibili nel limite dei plafond stabiliti dai decreti statali e ivi riportati.

Per le Misure **da B.3 a B.11** nelle quali sia raggiunto l'importo massimo assegnabile, si procederà all'assegnazione ai beneficiari le cui domande siano risultate ammissibili.

Le somme eventualmente residue sui plafond delle misure da B.3 a B.11 nelle quali sia stato raggiunto l'importo massimo assegnabile saranno comunicate alla Regione e potranno essere destinate, con atto della Giunta regionale, ad integrazione di uno o più dei plafond delle medesime misure nelle quali non risulti raggiunto l'importo massimo assegnabile al singolo beneficiario. Successivamente all'individuazione dei nuovi plafond, sarà effettuata la ripartizione fra i beneficiari le cui domande siano risultate ammissibili e si procederà all'assegnazione, fermo restando l'importo massimo stabilito dalle singole misure.

Allegato 2

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELL'EMILIA-ROMAGNA AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.N. 241/90 E S.M.I. E DELL'ART. 10 DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO FRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E UNIONCAMERE EMILIA - ROMAGNA 2021/2025 PER L'ATTUAZIONE DI ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DI CATEGORIE DI IMPRESE IN DIFFICOLTA' A CAUSA DELLA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 DI CUI AGLI ARTT. 2 E 26 DEL D.L. N.41/2021 CONVERTITO CON L.N. 69/2021

fra

Il Sig., il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione Emilia-Romagna (C.F. 80062590379), d'ora in avanti denominata Regione, come da provvedimento della Giunta Regionale n. _____ in data _____;

e

il Signor(Presidente), il quale interviene nel presente atto in nome e per conto di Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Emilia-Romagna (C.F. 80062830379 e P.IVA 02294450370), d'ora in avanti denominata Unioncamere, a ciò delegato;

premessi che

- è stato sottoscritto il 21 dicembre 2020 tra la Regione e Unioncamere l'Accordo di Programma Quadro, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1841/2020;
- tale accordo, all'art. 10, stabilisce che Regione Emilia-Romagna e Unioncamere convengono sulla necessità di collaborare per sostenere l'attuazione di misure volte a ridurre l'impatto sui conti delle imprese delle misure rese necessarie dalla pandemia e per favorire il sostegno alla ripresa dell'attività aziendale e degli investimenti e che allo scopo di dare attuazione alle attività e misure previste dall'accordo quadro, quando necessario, le parti definiscono un'apposita convenzione;
- l'attuazione dell'Accordo di Programma Quadro, sopra richiamato, ha già previsto la sottoscrizione di Convenzioni tra Regione e Unioncamere, per l'erogazione di ristori, attraverso specifici bandi, a numerose categorie economiche in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19;
- la gestione dei suddetti bandi si è dimostrata particolarmente efficace ed efficiente;
- il perdurare della crisi economica dovuta agli effetti

diretti ed indiretti dell'emergenza pandemica in atto, rende opportuno proseguire il percorso collaborativo intrapreso, nella gestione dei nuovi strumenti di sostegno alle imprese, oggetto della presente Convenzione;

tenuto conto che

- è stato approvato il DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n.41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69;
- il suddetto Decreto Legge all'art. 2, comma 2, lettera c) ha disposto, per l'anno 2021, unostanziamiento di 230 milioni di euro, da assegnare alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici;
- con decreto legge 73/2021 all'art. 3 le predette risorse sono state aumentate di ulteriori 100 milioni di euro;
- le risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna per i contributi di cui all'art. 2 comma 2 lett.) in favore delle imprese dei comprensori sciistici, in base al riparto previsto del Fondo nazionale, ammontano complessivamente per l'anno 2021 ad **€ 6.029.292,00**;
- il Decreto Legge 41/2021, all'art. 26, comma 1, ha altresì disposto, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo di 220 milioni di euro da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, stabilendo altresì che una quota del fondo, non inferiore a 20 milioni di euro, sia destinata a sostenere le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218;
- l'art. 8, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ha previsto che «il Fondo di cui all'art. 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 20 milioni di euro destinati ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici»;

- In base al riparto approvato, previa Intesa Stato-Regioni, con DPCM 30 giugno 2021 le risorse complessive afferenti il Fondo di cui all'art. 26 sopra citato assegnate alla Regione Emilia-Romagna per l'anno 2021 ammontano complessivamente ad **€ 24.584.013,16**, fermo restando che una quota pari ad **€ 1.446.118,42** è destinata al sostegno delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ed una quota pari ad **€ 1.446.118,42** è destinata ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
- l'art. 7 comma 6-quinquies del DL 73/2021 ha infine disposto che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per cui è incrementata di 10 milioni la quota del fondo destinata al sostegno delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti;
- in base al riparto delle risorse integrative di cui al citato art. 7 DL 73/2021, approvato con Intesa Stato-Regioni, la quota integrativa da assegnare alla Regione Emilia-Romagna per il sostegno delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ammonta per l'anno 2021 ad **€ 723.059,21** e che pertanto in esito ad approvazione del decreto di assegnazione di tali risorse, le risorse complessive per l'anno 2021 per il sostegno a questa categoria di imprese ammonterà complessivamente ad **€ 2.169.177,63**;

considerato che

- in attuazione dell'art. 26 D.L. 22 marzo 2021, N.41" con DGR n. 1892 del 15.11.2021 è stato approvato l'"Avviso pubblico per la concessione di "bonus una tantum" ai live club e agli operatori di produzione di teatro per ragazzi a seguito dell'emergenza sanitaria covid-19" con un plafond di risorse pari ad € 300.000,00;
- si è reso necessario definire le modalità operative di assegnazione ed erogazione delle risorse sopra richiamate per quanto non ancora definite, pari complessivamente ad **€ 30.313.305,16**, di cui **€ 6.029.292,00** in attuazione dell'art. 2 del DL 41/2021 ed **€ 24.284.013,16** in attuazione dell'art. 26 del medesimo decreto;
- la Regione Emilia-Romagna ha identificato le categorie

di imprese beneficiarie, sulla base delle disposizioni del DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021 n.41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, nonché i parametri necessari alla determinazione del ristoro economico per le singole categorie, individuando specifiche misure per ogni categoria, come da Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;

- Regione Emilia-Romagna e Unioncamere, in qualità di ente intermedio che può agire anche per il tramite delle Camere di commercio dell'Emilia-Romagna, ha concordato che il sistema camerale procederà a definire, approvare e gestire i bandi per l'erogazione dei contributi alle imprese, quale ristoro a fronte delle difficoltà economiche derivanti dall'emergenza da covid-19, nel rispetto di quanto definito all'Allegato 1), sopra citato;
- l'art. 15 delle L.N. 241/90 e s.m.i., richiamato in questa sede come norma che sostiene la presente Convenzione di concerto all'art.10 dell'Accordo di Programma sopra menzionato, consente di disciplinare lo svolgimento della collaborazione fra Regione Emilia-Romagna e Unioncamere per il raggiungimento dell'obiettivo comune sancito dalla presente intesa;
- in ossequio alle disposizioni di cui al punto precedente la Regione Emilia-Romagna ha previsto un sostegno economico per i costi vivi sostenuti da Unioncamere che, a sua volta, metterà a disposizione personale e strutture per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella presente Convenzione;

Tutto ciò premesso, Regione ed Unioncamere, convengono quanto segue:

ARTICOLO 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione, in attuazione dell'art. 10 dell'Accordo Quadro sopracitato, ha per oggetto la gestione dei bandi finalizzati alla concessione di contributi alle **imprese e soggetti economici individuati nell'Allegato A) alla presente**, quale ristoro a fronte delle difficoltà economiche derivanti dalla emergenza da covid-19.

ARTICOLO 2 CRITERI E MODALITA' DI GESTIONE DEI BANDI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE

La Regione Emilia-Romagna, secondo gli indirizzi contenuti nel DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021 n.41, convertito con

modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 richiamati in premessa, ha identificato i settori e definito i requisiti ed i criteri di selezione dei beneficiari del contributo, nonché la misura dei contributi stessi, così come specificati nell'Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Unioncamere procederà all'approvazione, pubblicazione e gestione dei bandi afferenti alle misure di sostegno in argomento, recependo i requisiti ed i criteri non modificabili stabiliti nell'Allegato 1.

Gli aspetti non definiti nel predetto Allegato 1) saranno disciplinati da Unioncamere, nel rispetto delle normative vigenti in materia di aiuti di Stato, privacy, regolarità contributiva.

A tal fine Unioncamere si impegna a:

- a. pubblicare il primo bando entro il 31 dicembre 2021;
- b. gestire la ricezione delle domande di contributo ricorrendo alle proprie piattaforme digitali, ove necessario;
- c. predisporre un sistema di assistenza agli interessati per informazioni sui bandi e presentazione delle istanze;
- d. effettuare l'istruttoria delle domande presentate secondo le disposizioni previste dall'Allegato 1). Ai fini dell'ammissione e dell'erogazione dei contributi in esame, detta valutazione è finalizzata alla verifica del rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande ed al mero controllo della qualifica del beneficiario e dei requisiti di ammissibilità per l'accesso ai contributi. Le dichiarazioni sostitutive di notorietà saranno oggetto di verifica successiva a campione dopo l'erogazione dei contributi con le modalità di cui all'art. 5;
- e. inviare alla Regione una relazione contenente l'elenco delle imprese la cui domanda sarà stata regolarmente ammessa ai sensi dei requisiti previsti all'ALLEGATO 1), con l'indicazione degli importi dei relativi contributi provvisoriamente destinati alle imprese a seguito della verifica di compatibilità con i limiti di entità del contributo stesso stabiliti misura per misura;

- f. inviare alla Regione la rendicontazione delle eventuali risorse residue, definite dopo le verifiche di cui alla suddetta lettera e), al fine di assumere il provvedimento di propria competenza di cui al paragrafo "Condizioni generali" dell'Allegato 1), per la determinazione definitiva dell'entità dei contributi spettanti alle imprese misura per misura;
- g. approvare gli atti di concessione e liquidazione ai beneficiari ammessi a contributo entro il termine massimo del 30 giugno 2022;

ARTICOLO 3 RAPPORTI FINANZIARI

La Regione Emilia-Romagna si impegna a trasferire a Unioncamere, quale ente intermedio che può agire anche per il tramite delle Camere di commercio dell'Emilia-Romagna, le risorse derivanti dal DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021 n.41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, pari a complessivi **€ 30.313.305,16** per la concessione ed erogazione dei contributi ai beneficiari.

La Regione procederà altresì a trasferire gli ulteriori **€ 723.059,21** di cui all'art. 7 comma 6-quinquies del Dl 73/2021, in seguito alla formale assegnazione alla Regione Emilia-Romagna con Decreto statale.

Tali risorse saranno conferite al Fondo Unico costituito presso Unioncamere, gestore dello stesso e conferite con le seguenti modalità:

- il 10% sarà trasferito ad Unioncamere entro la data di chiusura del primo bando;
- il 60% sarà trasferito ad Unioncamere alla chiusura dell'ultimo bando;
- il saldo corrispondente al 30% sarà trasferito entro 15 giorni dalla data del provvedimento della Regione, di cui al precedente art. 2 lett. f, di determinazione definitiva dei contributi riconosciuti alle imprese, misura per misura.

La Regione si impegna infine a trasferire a Unioncamere un importo forfettario di **€ 148.300,00** per la copertura dei costi vivi da sostenere per l'intero ciclo di gestione dei bandi, ed in particolare per:

- accesso standard alla piattaforma ReStart;
- configurazione dei bandi e sulla piattaforma di front-end ReStart;

- configurazione dei bandi sulla piattaforma back-office AGEF;
- servizi di assistenza all'utenza per l'utilizzo della piattaforma: Contact Center dedicato;
- supporto all'automazione per l'ottimizzazione dei tempi della fase istruttoria.

Tali risorse, pari ad **€ 148.300,00**, per la copertura dei costi vivi sopra richiamati, saranno conferite con le seguenti modalità:

- il 10% sarà trasferito ad Unioncamere entro la data di chiusura del primo bando;
- il 60% sarà trasferito ad Unioncamere alla chiusura dell'ultimo bando;
- il saldo corrispondente al 30% sarà trasferito entro 15 giorni dalla data del provvedimento della Regione, di cui al precedente art. 2 lett. f, di determinazione definitiva dei contributi riconosciuti alle imprese, misura per misura.

Unioncamere si impegna a svolgere tutte le attività connesse all'approvazione e la gestione dei bandi in esame.

Unioncamere è individuata come soggetto gestore delle risorse regionali che saranno conferite per l'attuazione della presente Convenzione.

Entro 30 giorni dalla conclusione delle attività di erogazione dei contributi alle imprese, a seguito della verifica di regolarità contributiva delle imprese ammesse, Unioncamere si impegna altresì a fornire alla Regione Emilia-Romagna una rendicontazione sull'utilizzo delle risorse regionali di cui al comma 1, comprensiva dell'elenco dei beneficiari e dei contributi effettivamente erogati.

La Regione Emilia-Romagna richiederà la restituzione ad Unioncamere delle risorse non erogate alle imprese beneficiarie, qualora le risorse effettivamente erogate, documentate secondo quanto stabilito nel presente articolo risultassero inferiori alle risorse trasferite.

La Regione Emilia-Romagna si riserva la facoltà di richiedere eventuale ulteriore documentazione che si rendesse necessaria a dimostrare le attività effettivamente svolte.

ARTICOLO 4
DURATA DEL PROTOCOLLO

La presente Convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e durata fino al completamento delle attività previste all'art. 1.

ARTICOLO 5
CONTROLLI SULLE IMPRESE AMMESSE

La Regione Emilia-Romagna e Unioncamere, collaboreranno in base ad un programma condiviso di attività, nell'effettuazione dei controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e in tutti i casi in cui dovessero sorgere fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, al fine di verificare il possesso dei requisiti richiesti alle imprese per la concessione dei contributi.

La Regione Emilia-Romagna, nei casi di Legge previsti, procederà a coadiuvare Unioncamere nell'ambito dei controlli di cui al D.Lgs n. 159/2011, così come integrato e modificato dai DD.Lgs. n. 218/2012 e 153/2014, avente ad oggetto "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136" e ss.mm.ii.

ARTICOLO 6
VERIFICHE SULL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

La Regione Emilia-Romagna si riserva la possibilità di effettuare verifiche sulla realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione, in qualsiasi momento, in particolare attraverso: incontri di verifica, richiesta di relazioni sullo stato di avanzamento delle procedure e della spesa, richieste di atti e della necessaria documentazione.

Unioncamere si impegna a rendere disponibile presso le rispettive sedi la documentazione relativa alle concessioni, erogazioni ed eventuali successivi provvedimenti di revoca nei confronti dei beneficiari dei contributi.

ARTICOLO 7
PROPRIETA' DEI RISULTATI

I documenti contenenti le risultanze delle attività delle parti firmatarie della presente Convenzione saranno di proprietà congiunta di entrambe, che potranno utilizzarli per i propri fini istituzionali.

ARTICOLO 8
RESPONSABILITA'

I sottoscrittori, pur impegnandosi ad utilizzare la dovuta diligenza nello svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione, si sollevano reciprocamente da qualsivoglia responsabilità derivante da erronea interpretazione ed utilizzo dei dati qui richiamati.

ARTICOLO 9
RISERVATEZZA

I dati personali, raccolti nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione sono trattati dai sottoscrittori nell'osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.Lgs. n. 196/2003.

Unioncamere Emilia-Romagna assume la qualifica di Titolare del trattamento dei dati e si impegna a rispettare le disposizioni di cui agli artt. 13 e seguenti del Regolamento UE n. 679/2016 sulla tutela dei dati personali delle persone fisiche e ad assicurare in qualunque momento l'esercizio dei diritti di cui all'art. 17 e seguenti del Regolamento UE 679/2016.

ARTICOLO 10
DOMICILIO LEGALE E FISCALE

Agli effetti amministrativi e giudiziari la Regione Emilia-Romagna dichiara il proprio domicilio in Bologna - Viale Aldo Moro n. 52; Unioncamere dichiara il proprio domicilio legale e fiscale in Bologna - Viale Aldo Moro n. 62.

ARTICOLO 11
NORME REGOLATRICI

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si applicano le disposizioni dell'Accordo di Programma Quadro, di cui alla deliberazione di Giunta regionale approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 1841/2020, richiamata in premessa.

ARTICOLO 12
RAPPORTO TRA LE PARTI

La presente Convenzione è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, Titolo 1° del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e, ove ne venisse richiesta la

registrazione, sarà assoggettata al 8/8 pagamento dell'imposta in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta di registrazione, giusto il disposto dell'art. 39 del citato D.P.R. n. 131/1986.

Unioncamere Emilia-Romagna provvederà ad assolvere l'imposta di bollo quando dovuta.

ARTICOLO 13

CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti relativamente all'interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione, si applicano le disposizioni previste dall'art. 133 del Codice del processo amministrativo.

Letto e sottoscritto digitalmente per accettazione

PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

PER UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 DICEMBRE 2021, N. 2280

Disposizioni in merito all'attuazione del Codice Identificativo di Riferimento (CIR) di cui all'art. 35-bis della L.R. n. 16/2004 e s.m.i.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l'art. 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni con la legge 28 giugno 2019, n. 58 e successivamente modificato con la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, con il quale si è disposto al comma 4 che: "... presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sia istituita una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle Leggi regionali, demandando a successivo decreto del Ministro per i beni e le Attività culturali e per il Turismo, la definizione delle modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati e di acquisizione dei codici identificativi regionali nonché le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute";

Visto l'art. 22 c. 1 della Legge Regionale 30 luglio 2019, n.13, con il quale viene inserito l'art.35 bis (Codice Identificativo di riferimento CIR) nella Legge Regionale 28 luglio 2004, n.16 che stabilisce quanto segue:

"Art. 35 bis

(aggiunto da art. 22 L.R. 30 luglio 2019, n. 13)

Codice identificativo di riferimento (CIR)

1. Al fine della piena conoscenza dell'offerta turistica regionale e della semplificazione dei controlli da parte delle autorità competenti, le strutture ricettive extralberghiere di cui all'articolo 4, comma 8, lettere e) (affittacamere) ed f) (case e appartamenti per vacanze) e le altre tipologie ricettive di cui all'articolo 4, comma 9, lettere a) (appartamenti ammobiliati per uso turistico) e d) (attività saltuaria di alloggio e prima colazione), localizzate nel territorio regionale, sono identificate da un codice identificativo univoco denominato "codice identificativo di riferimento" (CIR), come informazione supplementare della banca dati regionale prevista dall'articolo 35. In particolare, rientrano nelle fattispecie soggette al CIR le strutture a destinazione residenziale date in locazione per finalità turistiche, che devono essere esercitate in conformità alle tipologie ricettive individuate dalla presente legge ed ai rispettivi requisiti e condizioni.

2. I titolari delle strutture e delle tipologie ricettive di cui al comma 1 del presente articolo devono indicare il CIR della struttura ricettiva quando, con scritti o stampati o siti web o con qualsiasi altro mezzo, effettuano attività di pubblicità, promozione e commercializzazione delle unità stesse. Per le tipologie ricettive indicate dall'articolo 4, comma 9, lettere a) e d), le attività di promo-commercializzazione e pubblicità devono essere compatibili con la non imprenditorialità dell'attività, così come specificato negli atti applicativi approvati ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

3. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività di cui al comma 2, pubblicano il CIR sugli strumenti utilizzati.

4. I titolari delle strutture e delle tipologie ricettive di cui al comma 1 del presente articolo che contravvengono all'obbligo previsto al comma 2 di riportare il CIR, o che lo riportano in maniera errata o ingannevole, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 per ogni unità immobiliare di cui si compone la struttura ricettiva pubblicizzata, promossa o commercializzata.

5. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, che contravvengono all'obbligo previsto dal comma 3 di pubblicare il CIR o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni unità immobiliare di cui si compone la struttura ricettiva pubblicizzata, promossa o commercializzata.

6. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5 i Comuni applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).";

Dato atto che il comma 3 dell'art. 45 della L.R. n. 13/2019 ha demandato alla Giunta regionale, con proprio atto da adottarsi entro 180 giorni, la disciplina delle modalità attuative e di gestione per l'attribuzione del "codice identificativo di riferimento" (CIR) alle strutture di cui al comma 1 dell'art. 35-bis della LR 16/2004 e che il suddetto termine è stato più volte prorogato, da ultimo al 31/12/2021, al fine di individuare codifiche regionali da subito interoperabili con la piattaforma nazionale di cui all'art. 13-quater comma 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e allo scopo di evitare duplicazioni di adempimenti per gli utenti, nonché il sopravvivere a breve di spese aggiuntive per il successivo adeguamento alla piattaforma nazionale;

Visto il Decreto del Ministero del Turismo 29 settembre 2021, n. 161 *"Regolamento recante modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."*, in vigore dall'1/12/2021;

Preso atto che il predetto decreto all'art. 1 ha stabilito le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, prevedendo che per le strutture ricettive e gli immobili destinati a locazioni brevi ubicati in una regione o in una provincia autonoma che non ha adottato un proprio codice identificativo, sulla base dei dati di cui al comma 2, la banca dati genera un codice alfanumerico, recante l'indicazione della tipologia di alloggio, della regione o della provincia autonoma e del comune di ubicazione ovvero che, se la regione o la provincia autonoma adotta un proprio codice identificativo successivamente alla generazione del codice alfanumerico di cui al comma 3, il codice identificativo regionale sostituisce il codice alfanumerico precedentemente generato;

Preso altresì atto che l'art. 2 del medesimo decreto:

- ha stabilito che la banca dati è realizzata e gestita, attraverso apposita piattaforma informatica, da un soggetto selezionato, al quale le regioni e le province autonome sono tenute a trasmettere i dati in loro possesso, necessari per il funzionamento e l'implementazione della banca-dati nazionale e che per generare i codici della banca dati e per definire le modalità di accesso diretto alle banche dati regionali e delle province autonome contenenti le informazioni di cui all'articolo 1, comma 2, relative alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi, ai fini

dell'alimentazione della piattaforma di cui al comma 1;

- ha altresì demandato a successivo protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero del turismo, le regioni e le province autonome, entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, la definizione dei parametri tecnici utili a definire macro-tipologie omogenee a livello nazionale entro le quali far confluire le diverse fattispecie presenti a livello regionale e provinciale. Il protocollo dovrà altresì prevedere la cooperazione tra le amministrazioni coinvolte, ove necessario per il più efficiente scambio di informazioni, e disciplina, anche attraverso la collaborazione con il Sistema Camerale, il contenuto e le modalità di trasmissione dei dati, le modalità di aggiornamento della banca di dati, il monitoraggio dell'efficacia delle soluzioni tecniche prescelte e le modalità di conoscenza del codice identificativo o alfanumerico e il momento di decorrenza dell'obbligo di indicazione in ogni comunicazione, offerta e promozione;

Atteso che in sede di coordinamento tecnico delle Regioni in materia di Turismo si è costituito specifico gruppo tecnico di lavoro per la definizione dei predetti parametri tecnici uniformi, onde consentire la cooperazione applicativa tra le banche dati regionali e la piattaforma nazionale;

Dato atto che è in corso la definizione dei predetti parametri tecnici uniformi da parte del predetto gruppo di lavoro, cui partecipa, in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna, il referente dell'Ufficio Statistico regionale che ha in competenza la gestione della banca dati regionale sulle strutture ricettive;

Ritenuto, per motivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, di adottare per il CIR di cui all'art. 35-bis della LR 16/2004 e s.m.i., specifiche tecniche uniformi con le specifiche tecniche nazionali di cui sopra, una volta che queste saranno definite ed approvate;

Tutto ciò premesso;

Vista la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 e ss.mm.ii., per quanto applicabile, ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007";

- n. 468 del 10 aprile 2017 ad oggetto "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 2329 del 22 novembre 2019 ad oggetto "Designazione del Responsabile della protezione dei dati";

- n. 2013 del 28 dicembre 2020 ad oggetto "Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità

amministrative dell'ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'IBACN";

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 ad oggetto "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.";

- n. 111 del 28 gennaio 2021 ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023";

- n. 771 del 24 maggio 2021 ad oggetto "Rafforzamento delle capacità amministrative dell'Ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021";

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Richiamata altresì la determinazione n. 2373 del 22 febbraio 2018: "Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Turismo, Commercio e Sport";

Dato atto che il Responsabile del procedimento, ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla "Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo, Commercio";

a voti unanimi e palesi

delibera

1. di adottare per l'attuazione del Codice Identificativo di Riferimento (CIR) di cui all'art. 35-bis della LR 16/2004 e s.m.i., specifiche tecniche uniformi con le specifiche tecniche nazionali di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero del Turismo 29 settembre 2021, n. 161, una volta che queste saranno definite ed approvate;

2. di dare mandato all'Ufficio Statistico Regionale, in accordo con il Servizio Turismo, Commercio e Sport, di adottare le necessarie modifiche alla banca dati regionale delle strutture ricettive in adeguamento alle specifiche tecniche nazionali di cui al precedente punto;

3. di dare atto che ad avvenuto adeguamento, con successivo proprio atto deliberativo, saranno stabilite le modalità operative per l'acquisizione del Codice Identificativo di Riferimento (CIR) regionale da parte delle strutture e tipologie ricettive del territorio regionale tenute all'utilizzo del predetto Codice e sarà individuato il termine dal quale l'utilizzo del medesimo Codice Identificativo di Riferimento regionale entrerà in vigore, previa informativa alle Associazioni regionali più rappresentative del settore ed ai Comuni e relativi Suaper (Sportelli Unici Attività produttive Regione Emilia-Romagna);

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.